



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 06 di

## SPAZIO AZIENDE – giugno 2008

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Detrazione 36% e limite di spesa agevolabile per le pertinenze</b>	In relazione alle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia, il limite di spesa pari a € 48.000 va riferito all'unità immobiliare e alla relativa pertinenza unitariamente considerate. Non è dunque possibile considerare un ulteriore limite di spesa riferito alla singola pertinenza, ancorché autonomamente accatastata.
<b>Risoluzione Agenzia Entrate 29.4.2008, n. 181/E</b>	
<b>Rateazione somme iscritte a ruolo</b>	Sono stati individuati gli "indicatori" della temporanea situazione di obiettiva difficoltà al ricorrere della quale il contribuente può richiedere la rateazione delle somme iscritte a ruolo. Così, per le persone fisiche e le ditte individuali, sarà utilizzato l'ISEE; per le società di capitali, l'indice di liquidità desumibile dal bilancio.
<b>Direttiva Equitalia 13.5.2008</b>	
<b>Beni in comodato e ammortamento</b>	Le quote di ammortamento di un bene concesso in comodato a terzi sono deducibili qualora sussistano i requisiti di inerenza e strumentalità del bene. Qualora il contratto di comodato cessi o venga risolto in corso d'anno, la quota di ammortamento deducibile deve essere ragguagliata ai giorni che intercorrono tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di risoluzione/cessazione, se il bene, una volta rientrato nella disponibilità del comodante, non venga utilizzato immediatamente (in via diretta o indiretta) nell'attività d'impresa.
<b>Risoluzione Agenzia Entrate 16.5.2008, n. 196/E</b>	
<b>Detrazione 55% e realizzazione di pannelli fotovoltaici</b>	Non è possibile usufruire della detrazione del 55% relativa agli interventi di risparmio energetico per le spese sostenute per la realizzazione di pannelli fotovoltaici, in quanto finalizzati alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del consumo per il riscaldamento invernale
<b>Risoluzione Agenzia Entrate 20.5.2008, n. 207/E</b>	
<b>Accantonamento indennità di fine mandato</b>	L'accantonamento per l'indennità di fine mandato degli amministratori (TFM) è deducibile dal reddito d'impresa per competenza, ai sensi dell'art. 105, comma 4, TUIR, a condizione che il diritto all'indennità risulti da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (generalmente, delibera di nomina dell'amministratore o atto costitutivo della società). In mancanza, la deduzione del costo dell'indennità è riconosciuta nell'anno di effettiva corresponsione.
<b>Risoluzione Agenzia Entrate 22.5.2008, n. 211/E</b>	

## COMMENTI

### LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE: ESCLUSIONE ICI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E NUOVA TASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI

Tra le novità previste dal recente Decreto contenente *“Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie”* si segnala:

- l'**esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** nonché di quelle assimilate alla stessa dal Decreto istitutivo dell'ICI o dai regolamenti comunali, **ad eccezione** delle abitazioni di tipo signorile, delle ville e dei castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico;
- l'assoggettamento ad **imposta sostitutiva del 10%** delle somme corrisposte dal datore di lavoro per le prestazioni di lavoro straordinario, di lavoro supplementare o in funzione di clausole elastiche nonché dei c.d. *“premi produzione”*.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore **a decorrere dal 29.5.2008**.



**Relativamente all'ICI**, pertanto, la novità trova applicazione già con riferimento all'imposta dovuta per il 2008, e, in particolare, già in sede di versamento dell'**acconto** in scadenza il prossimo 16.6.2008.

#### ESCLUSIONE ICI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Il Decreto in esame prevede espressamente che:

*“A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili ... l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.”*

Dal punto di vista soggettivo, la norma fa riferimento ai *“soggetti passivi”* ICI e quindi sia a coloro che **possiedono a titolo di proprietà** l'immobile adibito ad abitazione principale sia a coloro che vantano sulla stessa un **diritto reale di godimento** (quali il diritto d'uso, d'usufrutto o di abitazione).

**Un immobile è considerato abitazione principale** quando costituisce:

- l'abitazione principale del soggetto passivo ICI, intesa come **l'immobile nel quale “il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”**
- l'**abitazione principale dei soci** assegnatari delle unità immobiliari appartenenti a **cooperative edili a proprietà indivisa** ovvero **l'abitazione principale degli assegnatari di case popolari**
- la **ex casa coniugale del soggetto passivo ICI non assegnatario della stessa, a condizione che il soggetto interessato non possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a sua abitazione principale per il quale beneficia già dell'esclusione in esame.**

In aggiunta a quanto sopra, per individuare altri casi di esclusione dall'ICI è necessario verificare quanto previsto **nei regolamenti comunali**. Così, ad esempio, è possibile riscontrare l'assimilazione all'abitazione principale e quindi l'**esclusione dall'ICI anche per:**

- l'immobile adibito ad **abitazione principale solo dei familiari** (ad esempio, figli e genitori) **del soggetto passivo ICI;**
- l'**immobile posseduto e non locato dall'anziano o dal disabile** che ha la **residenza in un istituto** di ricovero o sanitario.

#### PERTINENZE

Per quanto riguarda il trattamento delle **pertinenze**, va considerato sia quanto previsto in linea generale dalla normativa ICI sia le disposizioni dei singoli regolamenti comunali. In altre parole:

- in osservanza del **principio generale**, **alle pertinenze va riservato lo stesso trattamento fiscale previsto per l'abitazione principale;**
- nel rispetto del **potere regolamentare dei Comuni in ambito ICI**, va verificato il **numero e la tipologia di pertinenze che il Comune riconosce come tali.**

## ABITAZIONI PRINCIPALI ALLE QUALI NON SI APPLICA L'ESCLUSIONE

L'esclusione dall'ICI non trova mai applicazione se l'abitazione principale risulta accatastata **A1, A8 o A9** (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico).

Per detti immobili l'ICI va calcolata, come di consueto, applicando l'aliquota ICI e la detrazione comunale prevista per l'abitazione principale.

Si rammenta a tale proposito che, a seguito delle disposizioni sopra illustrate, l'**ulteriore detrazione ICI statale** introdotta dalla Finanziaria 2008 è stata **soppressa**.

### NUOVA TASSAZIONE PER PREMI, LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE

Il Decreto in esame ha altresì introdotto in via sperimentale, **per il periodo compreso tra l'1.7 e il 31.12.2008**, l'assoggettamento ad un'imposta sostitutiva pari al **10%** delle somme erogate:

1. per le prestazioni di **lavoro straordinario**;
2. per le prestazioni di **lavoro supplementare** ovvero per le **prestazioni rese in funzione di clausole elastiche, esclusivamente nell'ambito di contratti a tempo parziale** stipulati prima del 29.5.2008;
3. in relazione ad **incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa** nonché di altri elementi di **competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa** (c.d. "premi produzione")

La nuova modalità di tassazione delle predette somme trova applicazione, **salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore**;

- su un **importo massimo complessivo lordo di € 3.000**;
- con esclusivo riferimento ai **lavoratori dipendenti del settore privato** che nel **2007** hanno conseguito un **reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 30.000**.

I predetti redditi, essendo assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, **non concorrono ai fini fiscali alla formazione del reddito del contribuente**. Tali somme continuano invece ad avere rilevanza per l'accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

L'imposta sostitutiva è **applicata dal datore di lavoro**. Considerato che la spettanza dell'agevolazione è collegata all'ammontare del reddito di lavoro dipendente 2007, nei casi in cui il sostituto che dovrebbe applicare l'imposta sostitutiva nel 2008 non è quello che ha rilasciato il mod. CUD 2008, il lavoratore deve dichiarare per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente 2007.

### SCADENZARIO DEL MESE DI GIUGNO

#### Lunedì 16 giugno

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di maggio.
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a maggio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto;</li> <li>• prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o da attività commerciali non abituali, nei confronti di condomini (codici tributo 1019 o 1020).</li> </ul>

<p><b>IRPEF</b> <b>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b></p>	<p>Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).</p>
<p><b>IRPEF</b> <b>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b></p>	<p>Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p>
<p><b>INPS</b> <b>DIPENDENTI</b></p>	<p>Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.</p>
<p><b>INPS</b> <b>GESTIONE SEPARATA</b></p>	<p>Versamento del contributo del 17% o 24,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 24,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>
<p><b>Mod. UNICO 2008</b> <b>PERSONE FISICHE</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IRPEF (saldo 2007 e primo acconto 2008);</li> <li>• addizionale regionale all'IRPEF (saldo 2007);</li> <li>• addizionale comunale all'IRPEF (saldo 2007 e acconto 2008);</li> <li>• saldo IVA 2007 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRAP (saldo 2007 e primo acconto 2008);</li> <li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>• imposta sostitutiva 1% dovuta per l'affrancamento delle riserve di patrimonio da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2007;</li> <li>• contributi IVS (saldo 2007 e primo acconto 2008);</li> <li>• contributi alla Gestione separata INPS (saldo 2007 – primo acconto 2008).</li> </ul>
<p><b>Mod. UNICO 2008</b> <b>SOCIETÀ DI PERSONE</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2007 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRAP (saldo 2007 e primo acconto 2008);</li> <li>• imposta sostitutiva 1% dovuta per l'affrancamento delle riserve di patrimonio da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2007.</li> </ul>
<p><b>Mod. UNICO 2008</b> <b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2007 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2007 e primo acconto 2008);</li> <li>• IRAP (saldo 2007 e primo acconto 2008);</li> <li>• imposta sostitutiva 1% dovuta per l'affrancamento delle riserve di patrimonio da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2007.</li> </ul>

<b>STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO</b>	Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2007 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
<b>RIVALUTAZIONE AREE FABBRICABILI D'IMPRESA</b>	Versamento della terza rata (25% dell'importo dovuto), senza interessi, dell'imposta sostitutiva pari al 19% della rivalutazione, effettuata nel bilancio chiuso al 31.12.2005, delle aree fabbricabili d'impresa iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2004, ex Legge n. 266/2005 (codice tributo 1812).
<b>AFFRANCAMENTO SALDO ATTIVO RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA</b>	Versamento della terza rata (45% dell'importo dovuto), senza interessi, dell'imposta sostitutiva pari al 7% del saldo attivo di rivalutazione, ex Legge n. 266/2005, da parte di coloro che, dopo aver rivalutato, hanno affrancato il saldo attivo di rivalutazione (codice tributo 1813).
<b>DIRITTO ANNUALE CCIAA</b>	Versamento del diritto camerale per il 2008 (codice tributo 3850).  Il diritto annuale di competenza della CCIAA di Monza e Brianza va versato utilizzando il codice tributo 3863.
<b>Ici</b>	Pagamento dell'imposta dovuta per il 2008 (unica soluzione o acconto).

**Venerdì 20 giugno**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio. La presentazione può essere effettuata anche via Internet utilizzando l'apposito software Intra@Web.
--	---

**Lunedì 30 giugno**

<b>INPS DIPENDENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di maggio;</li> <li>• Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di maggio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</li> </ul>
<b>5% DELL'IRPEF ISCRIZIONE ELENCO BENEFICIARI</b>	Invio, a mezzo raccomandata A/R, alla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, da parte dei legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'apposito elenco, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, unitamente alla copia del documento d'identità del sottoscrittore l'autocertificazione. Per la predetta dichiarazione va utilizzato l'apposito modulo disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
<b>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2008</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versamento in unica soluzione o della prima rata dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2008, ex Legge n. 244/2007 (codice tributo 8056 per i terreni e 8055 per le partecipazioni).</li> <li>• Redazione e asseverazione della perizia giurata di stima.</li> </ul>
<b>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2005</b>	Versamento della terza rata, con interessi del 3% annui, dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2005, ex DL n. 203/2005 (codice tributo 8056 per i terreni e 8055 per le partecipazioni).
<b>MOD. UNICO 2008 PERSONE FISICHE</b>	Presentazione in Posta del mod. UNICO 2008 PF, relativo al 2007, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.  Va evidenziato che la dichiarazione in forma cartacea non può più essere presentata ad una banca.